

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2008, n.
064/Pres.

REGOLAMENTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---------|--|
| Art. 1 | Finalità |
| Art. 2 | Requisiti |
| Art. 3 | Bando di progressione verticale |
| Art. 4 | Sistemi automatizzati |
| Art. 5 | Domanda di ammissione |
| Art. 6 | Titolo valutabile |
| Art. 7 | Commissioni giudicatrici |
| Art. 8 | Incompatibilità |
| Art. 9 | Adempimenti della Commissione giudicatrice |
| Art. 10 | Convocazione dei candidati |
| Art. 11 | Svolgimento della prova teorico pratica |
| Art. 12 | Svolgimento della prova pratica |
| Art. 13 | Comunicazione dell'esito della prova teorico pratica e della prova pratica |
| Art. 14 | Svolgimento delle prove orali |
| Art. 15 | Disposizioni comuni alle prove d'esame |
| Art. 16 | Punteggio delle singole prove d'esame |
| Art. 17 | Graduatoria |
| Art. 18 | Inquadramento del personale vincitore |

TITOLO II CORSO DI FORMAZIONE CON ESAME FINALE

| | |
|---------|-------------------------------|
| Art. 19 | Disciplina generale del corso |
|---------|-------------------------------|

TITOLO III PRIMA ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

| | |
|---------|---------------------------|
| Art. 20 | Accesso alla categoria FC |
| Art. 21 | Accesso alla categoria B |
| Art. 22 | Norme transitorie |

Allegato A (riferito all'articolo 2)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento definisce la disciplina generale di attuazione delle procedure di progressione verticale del personale regionale, ai sensi dell'articolo 13 del Contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale sottoscritto in data 11 ottobre 2007, di seguito denominato Contratto collettivo. In particolare sono disciplinati:

- a) i contenuti dei bandi di progressione verticale e le modalità di presentazione delle domande;
- b) i profili professionali e indirizzi per i quali è necessariamente richiesto uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnica o un'abilitazione professionale ovvero una verifica dell'idoneità fisica;
- c) la composizione delle Commissioni giudicatrici e il loro funzionamento;
- d) le modalità di svolgimento delle prove ivi compresa l'eventuale fase preselettiva;
- e) le modalità di svolgimento del corso di formazione con esame finale;
- f) la modalità di formazione e approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi degli articolo 14 e 15 del Contratto collettivo, la prima attuazione delle progressioni verticali con riferimento all'accesso, rispettivamente, alla categoria FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, e alla categoria B.

Art. 2 (Requisiti)

1. Sono ammessi alle procedure di progressione verticale i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) esito non negativo della valutazione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, riferito al biennio precedente ovvero, in caso di mancata valutazione, ai sensi dell'art. 12, comma 19 del Contratto collettivo, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente;
- b) assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nel biennio antecedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di progressione verticale per la presentazione della domanda di ammissione.

2. In relazione alla categoria di accesso, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti, da possedersi alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di progressione verticale per la presentazione della domanda di ammissione:

- a) per l'accesso alla categoria "B":
 1. inquadramento nella categoria A e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;

2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- ovvero
1. inquadramento nella categoria A e possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;
 2. assolvimento dell'obbligo scolastico.
- b) per l'accesso alla categoria "C":
1. inquadramento nella categoria B e possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;
 2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- ovvero
1. inquadramento nella categoria B e possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;
 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- c) per l'accesso alla categoria "FB" dell'Area forestale:
1. inquadramento nella categoria FA e possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;
- d) per l'accesso alla categoria D:
1. inquadramento nella categoria C e possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;
 2. possesso della laurea
- ovvero
1. inquadramento nella categoria C e possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;
 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- e) per l'accesso alla categoria "FC" dell'Area forestale:
- per il profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale:
1. inquadramento nella categoria FB e possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;
- per il profilo professionale Funzionario del Corpo forestale regionale:
1. inquadramento nella categoria FB, possesso di un' anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni e possesso della laurea;

3. Per l'accesso ai profili professionali e indirizzi di cui all'allegato A, non si può prescindere dal possesso dei requisiti culturali ivi previsti.

4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), nei casi in cui sia stato presentato ricorso avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare e questa sia stata sospesa, il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura.

5 La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale comporta l'esclusione dalle procedure medesime.

6. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei suddetti requisiti. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati.

(Bando di progressione verticale)

1. Il bando di progressione verticale è adottato con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi previa individuazione dei posti disponibili suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del Contratto collettivo.

2. Il bando deve indicare:

- a) il numero dei posti disponibili, la categoria, il profilo professionale, l'indirizzo;
- b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica della categoria di accesso;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- d) i requisiti per l'ammissione alle procedure;
- e) l'eventuale preselezione che l'Amministrazione intendesse espletare ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del Contratto collettivo;
- f) le materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le modalità di svolgimento delle medesime;
- g) i contenuti e le modalità di svolgimento del corso di formazione con esame finale, ove previsto;
- h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;
- i) i titoli di preferenza a parità di punteggio;
- l) le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove, che consentano agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 68/1999, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge -quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- m) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità tra uomini e donne;
- n) l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.

3. Il bando di progressione verticale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; del medesimo è dato altresì avviso mediante apposita circolare, anche a mezzo intranet.

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di progressione verticale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

(Sistemi automatizzati)

1. Le procedure di progressione verticale sono attuate, ove ritenuto necessario dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare le forme di preselezione previste per l'ammissione al corso di formazione con esame finale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

Art. 5
(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo ovvero su copia dello stesso. La domanda deve pervenire all'ufficio competente, entro e non oltre il termine fissato dal bando mediante utilizzo delle seguenti modalità:

- a) presentazione a mano;
- b) raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente e sarà comprovato:

- a) in caso di presentazione a mano dal bollo a data che verrà apposto sulla domanda a cura dell'ufficio competente;
- b) in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. La presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 comportano l'esclusione dei candidati dalla procedura di progressione verticale. L'esclusione viene disposta con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6.

4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l'esclusione dalla procedura di progressione verticale.

5. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, fermo restando che i requisiti richiesti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originariamente prevista.

Art. 6
(Titolo valutabile)

1. Costituisce titolo valutabile l'esito della valutazione, limitatamente agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, riferita al biennio precedente ovvero, in caso di mancata valutazione per mancato raggiungimento del requisito minimo di presenza effettiva in servizio, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente.

2. Per la valutazione del titolo di cui al comma 1, può essere attribuito un punteggio massimo di sedici punti tenendo conto dei fattori come di seguito indicati:

| Categoria di appartenenza | Obiettivi individuali (peso) | Comportamenti organizzativi (peso) |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| A - B | 25% | 75% |
| C - FA - FB | 40% | 60% |

Art. 7

(Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella oggetto della procedura di progressione verticale, di cui almeno uno di categoria dirigenziale con funzioni di presidente e da esperti estranei all'Amministrazione regionale.

2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non è consentito se il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per altre cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessazione dal servizio durante i lavori della Commissione, l'incarico si intende automaticamente confermato, salva revoca da parte del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi; l'incarico è in ogni caso revocato qualora ricorrano le fattispecie di cessazione di cui al primo periodo.

3. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del suo insediamento.

4. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

5. Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza da fissarsi, nei limiti minimi e massimi di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nel bando di progressione verticale.

Art. 8

(Incompatibilità)

1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di

organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa per i componenti delle Commissioni giudicatrici.

Art. 9

(Adempimenti della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione della graduatoria provvisoria di merito alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Nel corso della prima seduta la Commissione, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce il termine del procedimento relativamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che ne dà idonea pubblicità; il procedimento deve concludersi entro sei mesi dalla data della prima seduta, salva proroga giustificata collegialmente dalla Commissione. La Commissione stabilisce, altresì, i criteri di valutazione delle prove.

3. In assenza di unanimità della Commissione nella valutazione delle singole prove il punteggio è determinato dalla media dei giudizi espressi dai singoli commissari.

4. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle operazioni relative alla procedura di progressione verticale e delle determinazioni assunte dalla Commissione medesima.

5. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

6. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento della procedura di progressione, ma non può esimersi dal firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il Presidente ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per l'adozione degli atti conseguenti; il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

Art. 10

(Convocazione dei candidati)

1. Il diario delle prove teorico pratiche o preselettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso altresì disponibile nella rete intranet regionale.

2. L'avviso per la presentazione alla prova pratica o alla prova orale è comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima del giorno in cui i medesimi devono sostenerla, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e apposita inserzione nella rete intranet regionale.

3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose riconosciute.

Art. 11

(Svolgimento della prova teorico pratica)

1. La prova teorico pratica consiste in una prova scritta finalizzata alla risoluzione di problemi teorici e pratici nelle materie individuate dal bando.

2. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, predispone una terna di gruppi di quesiti ovvero gruppi di test nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in busta sigillata. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione dei sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime.

3. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identità personale, il Presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, previa constatazione dell'integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.

4. Il candidato che si presenti alla prova in ritardo rispetto all'ora prestabilita per l'identificazione, potrà essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia già stata effettuata l'operazione di estrazione della prova. L'ammissione di candidati ritardatari non potrà comunque avvenire qualora la Commissione ritenga che ciò possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova.

5. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina della prova sono stabilite dalla Commissione.

6. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli forniti dalla Commissione, recanti il timbro della Regione e la sigla di uno dei componenti della Commissione medesima.

7. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza.

8. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o testi di legge è consentita solo se autorizzata dalla Commissione.

9. I candidati non possono altresì introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché altri supporti di memorizzazione digitale.

10. Durante le prove e sino alla consegna dell'elaborato il candidato non può, se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo la lettura dei temi la Commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sarà, comunque, consentito uscire.

10. La Commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della Commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.

11. Al candidato sono consegnati una busta grande, una busta piccola e un cartoncino. Prima dell'inizio della prova il candidato scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce tutti i fogli ricevuti nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data della prova.

12. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente articolo o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dalla procedura.

13. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario.

14. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura e previa verifica dell'integrità delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta piccola che rimane chiusa.

15. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.

16. Un commissario dà lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dalla procedura di tutti i candidati coinvolti.

17. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative alla procedura, si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi.

Art. 12

(Svolgimento della prova pratica)

1. La Commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, che devono comportare uguale difficoltà per tutti i concorrenti. La Commissione mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova.

2. La prova si svolge alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei concorrenti.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Art. 13

(Comunicazione dell'esito della prova teorico pratica e della prova pratica)

1. La Commissione giudicatrice informa la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi sugli esiti della valutazione della prova teorico pratica o della prova pratica, sulla base dei quali la Direzione stessa comunica ai candidati l'eventuale ammissione alla successiva prova d'esame, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.

2. La comunicazione di ammissione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le comunicazioni di ammissione alla successiva prova d'esame indicano il punteggio conseguito nella prova teorico pratica o pratica, il giorno e l'ora stabiliti per le successive prove e contengono l'espressa avvertenza che, in caso di mancata

presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà considerato rinunciatario alla procedura di progressione verticale.

Art. 14

(Svolgimento delle prove orali)

1. La Commissione, prima dell'inizio delle prove orali, al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre ai candidati nonché l'area tipologica degli stessi.

2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Art. 15

(Disposizioni comuni alle prove d'esame)

1. Il concorrente che non si presenta alle prove d'esame il giorno stabilito si considera rinunciatario alla procedura di progressione verticale.

2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere la prova orale alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con riferimento alle prove pratiche, qualora non sia previsto lo svolgimento contestuale della prova da parte di tutti i candidati.

Art. 16

(Punteggio delle singole prove d'esame)

1. La Commissione dispone di quarantadue punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame; qualora l'esame si articoli su un'unica prova la Commissione dispone di ottantaquattro punti per la valutazione. Sono ammessi alla prova orale ovvero, nel caso di accesso alla categoria FB e FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, al corso di formazione con esame finale, i candidati che abbiano riportato nella prova teorico pratica o nella prova pratica un punteggio non inferiore a

ventidue punti, ovvero, nel caso di prova unica, non inferiore a quarantatre punti. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventidue punti.

Art. 17
(*Graduatoria*)

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova pratica o teorico pratica con il punteggio della prova orale.

2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi dell'articolo 16, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi predispone la graduatoria definitiva attribuendo il punteggio del titolo di cui all'articolo 6, e, a parità di merito, con applicazione dei titoli di preferenza di cui al comma 4.

4. A parità di merito verrà data preferenza, al dipendente che abbia riportato il punteggio complessivo più alto nelle prove; in caso di ulteriore parità, a quello con età anagrafica inferiore.

5. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi trasmette gli atti alla Giunta regionale per l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori della procedura di progressione verticale. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e resa disponibile nella rete intranet regionale.

6. La graduatoria può essere utilizzata, in relazione al piano annuale occupazionale e ai suoi eventuali aggiornamenti, per la copertura dei posti disponibili nell'anno a cui si riferisce il bando di progressione verticale.

Art. 18
(*Inquadramento del personale vincitore*)

1. Il personale vincitore delle procedure di progressione è inquadrato nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stipula del contratto individuale di lavoro.

2. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai sensi del comma 1 non è soggetto al periodo di prova.

3. Il personale vincitore delle procedure di progressione resta assegnato alla struttura direzionale di massima dimensione di appartenenza compatibilmente con le esigenze organizzative derivanti dal programma triennale dei fabbisogni professionali.

TITOLO II CORSO DI FORMAZIONE CON ESAME FINALE

Art. 19 *(Disciplina generale del corso)*

1. Il corso di formazione con esame finale è organizzato dalla Direzione centrale organizzazione personale e sistemi informativi.

2. I docenti del corso sono nominati con decreto del Direttore centrale organizzazione personale e sistemi informativi e sono individuati nell'ambito del personale regionale e fra esperti esterni. Per l'organizzazione del corso l'Amministrazione può altresì avvalersi di soggetti esterni.

3. Il bando di progressione verticale individua la sede, la durata, e le materie del corso di formazione; il bando individua altresì le modalità di svolgimento dell'esame finale che si articola su una prova teorico pratica e/o su una prova orale.

4. Il bando di progressione verticale definisce la durata del corso di formazione. È ammesso all'esame finale chi abbia maturato una frequenza al corso pari ad almeno il 70% della sua durata; l'esclusione dall'esame finale è disposta con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

5. Il corso di formazione è realizzato per l'80% della sua durata nell'ambito dell'orario di lavoro e, per la restante parte, al di fuori di esso.

6. Qualora il numero dei partecipanti al corso con esame finale sia superiore a trenta, ad eccezione dei casi di accesso alle categorie dell'Area forestale, l'Amministrazione, può realizzare forme di preselezione. La preselezione potrà anche consistere nella risoluzione di test. Qualora la tipologia dei test lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.

7. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato domanda di partecipazione alla progressione mediante corso di formazione con esame finale entro i termini previsti dal relativo bando.

8. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

9. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ed i componenti sono scelti tra i docenti del corso ed è presieduta da un dipendente regionale di categoria dirigenziale.

10. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.

TITOLO III PRIMA ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

Art. 20
(Accesso alla categoria FC)

1. La procedura di prima attuazione della progressione verticale per l'accesso alla categoria FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, dell'Area forestale di cui all'articolo 14 del contratto collettivo, è attuata mediante l'effettuazione di una prova teorico pratica e una prova orale, nonché la valutazione di titoli.

2. Alla procedura di cui al comma 1, è ammesso il personale della categoria FB in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, valutata anche con riferimento a quella maturata nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia e della categoria C, e che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. La Commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui:

- a) 40 punti per la prova teorico pratica;
- b) 30 punti per la prova orale;
- c) 30 punti per i titoli.

4. Sono titoli valutabili:

- a) anzianità di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito (punti 0,05 a mese, fino a un massimo di punti 15);
- b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (punti 3);
- c) incarico, formalmente conferito, sia di comandante sia di vice comandante di una stazione forestale (punti 0,125 per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni per l'incarico di comandante e punti 0,03 per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni per l'incarico di vice comandante, sino ad un massimo complessivo di punti 6);
- d) frequenza e superamento del corso per Ufficiali di Polizia giudiziaria o del corso per Maresciallo del Corpo forestale regionale (punti 3);
- e) frequenza e superamento di corsi di formazione con esame finale, anche comportanti il rilascio di abilitazioni o patenti, afferenti l'attività d'istituto, ad esclusione di quelli obbligatoriamente previsti per l'uso dell'arma (punti 1 per ogni corso sino ad un massimo di punti 3).

5. Le prove d'esame di cui al comma 3 si intendono superate qualora il candidato consegua almeno 22 punti nella prova teorico pratica e 17 punti nella prova orale.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.

Art. 21
(Accesso alla categoria B)

1. Le procedure di prima attuazione della progressione verticale per l'accesso alla categoria B, profilo professionale di collaboratore amministrativo, di cui all'articolo 15 del Contratto collettivo, sono attuate mediante l'effettuazione di una prova orale nel corso della quale sono anche verificate le capacità di utilizzo dei sistemi informatici più diffusi.

2. Alle procedure di cui al comma 1, è ammesso il personale della categoria A in possesso di un'anzianità di servizio di almeno due anni e che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. La commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui:

- a) 60 punti per la prova orale;
- b) 40 punti per i titoli.

4. Sono titoli valutabili:

- a) anzianità di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, maturata anche nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di appartenenza (punti 0,25 per ogni mese fino a un massimo di punti 36);
- b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (punti 4).

5. La prova orale di cui al comma 3, lettera a), si intende superata qualora il candidato consegua almeno 32 punti.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.

Art. 22 (Norme transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 20 e 21, le procedure di progressione verticale interna sono attuate, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del Contratto collettivo.^(*)

- a) per l'anno 2007 esclusivamente mediante l'effettuazione delle previste procedure selettive. La Commissione d'esame dispone di 50 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame ovvero di 100 punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova; le prove d'esame si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettivamente, almeno 26 punti o 51 punti. Con riferimento al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, è considerato il solo requisito di cui alla lettera b) del comma medesimo;
- b) per l'anno 2008 mediante l'effettuazione delle previste procedure selettive e la valutazione del titolo di cui all'articolo 6 con riferimento alla valutazione dell'anno 2007. La Commissione d'esame dispone di 47 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame ovvero di 94 punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova e di 6 punti per la valutazione del titolo; le prove d'esame si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettivamente, almeno 24 punti o 48 punti; il requisito dell'esito non negativo della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è riferito all'anno 2007;

(*) Così corretto nel B.U.R. 12/3/2008, n. 11.

Requisiti culturali

CATEGORIA D
PROFILI PROFESSIONALI

Specialista tecnico

Per l'indirizzo geologico:

- classi di lauree specialistiche: 86/S;
- classi lauree di primo livello: 16;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in geologia.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo biologico:

- classi di lauree specialistiche: 6/S;
- classi lauree di primo livello: 12;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in biologia.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo chimico:

- classi di lauree specialistiche: 14/S, 62/S, 81/S;
- classi lauree di primo livello: 21, 24;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica industriale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo naturalistico:

- classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S;
- classi lauree di primo livello: 27;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze naturali, in scienze ambientali.

Per l'indirizzo architettonico:

- classi di lauree specialistiche: 4/S;
- classi lauree di primo livello: 4;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in architettura.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo urbanistico:

- classi di lauree specialistiche: 54/S;
- classi lauree di primo livello: 7;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo ingegneristico:

- classi di lauree specialistiche e di primo livello: da definire nel Bando in correlazione alle mansioni previste per i posti disponibili;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria con indirizzo correlato alle mansioni previste per i posti disponibili.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo agronomico-forestale:

- classi di lauree specialistiche: 74/S, 77/S, 78/S, 79/S;
- classi lauree di primo livello: 20, 40;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze della produzione animale, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo minerario:

- classi di lauree specialistiche: 38/S;
- classi lauree di primo livello: 8;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria mineraria, in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo assistenziale:

- classi di lauree specialistiche: 57/S;
- classi lauree di primo livello: 6;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze del servizio sociale.

Per l'indirizzo sanitario:

- classi di lauree specialistiche: SNT_SPEC/1;
- classi lauree di primo livello: SNT/1;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in infermieristica.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Per l'indirizzo medico:

- classi di lauree specialistiche: 46/S;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

E' richiesta inoltre l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Per l'indirizzo psicologico:

- classi di lauree specialistiche: 58/S;
- classi lauree di primo livello: 34;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in psicologia.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Per l'indirizzo veterinario:

- classi di lauree specialistiche: 47/S;

- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina veterinaria.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Per l'indirizzo farmaceutico:

- classi di lauree specialistiche: 14/S;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Specialista turistico-culturale

Per l'indirizzo archivistico-bibliografico:

- classi di lauree specialistiche: 5/S;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea unitamente a diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole presso gli Archivi di Stato oppure a diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le scuole a fini speciali attivate presso le Università degli studi.

Per l'indirizzo conservativo:

- classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S, 4/S, 10/S, 12/S, 24/S, 95/S;
- classi lauree di primo livello: 4, 13, 41;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, in storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, in storia e conservazione dei beni culturali, in architettura.

Laurea in altre discipline unitamente al conseguimento di diploma presso una scuola di restauro statale o regionale.

Per l'indirizzo comunicatore pubblico:

- classi di lauree specialistiche: 13/S, 59/S, 67/S, 101/S;
- classi lauree di primo livello: 14;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche;
- diploma di laurea in altre discipline unitamente ad uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).

CATEGORIA C

PROFILI PROFESSIONALI

Assistente tecnico

Per l'indirizzo minerario:

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo minerario; per l'indirizzo chimico/biologico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo chimico, biologico;

Per l'indirizzo edile/grafico:

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo edile/grafico;

Per l'indirizzo meccanico/elettrotecnico:

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo meccanico, elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico;

Per l'indirizzo agrario-forestale:

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario;

Per l'indirizzo assistenziale:

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-sanitario;

Per l'indirizzo televisivo:

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo comunicazione audiovisiva, ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza di almeno un anno maturata nel settore dell'assistenza alle riprese e alla trasmissione satellitare, nonché dell'elaborazione informatica di filmati per la web tv.

Assistente turistico/culturale

Per l'indirizzo archivistico/conservativo:

- Titolo di studio: diploma di liceo classico, scientifico, di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo pedagogico (può essere richiesto un titolo di specializzazione), diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo artistico;

CATEGORIA B

PROFILI PROFESSIONALI

Collaboratore per i servizi di rimessa

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado e possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C con anzianità di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni.

AREA FORESTALE REGIONALE

CATEGORIA FC PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO DEL CORPO FORESTALE REGIONALE

Titolo di studio:

- classi di lauree specialistiche: 6/S, 28/S, 38/, 68/S, S74/S, 77/S., 86/S;
- classi lauree di primo livello: 8, 12, 20, 27;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali, in scienze agrarie, in scienze naturali, in ingegneria civile, in ingegneria per l'ambiente e il territorio, geologia, scienza della produzione animale, scienze biologiche.